



## Condizioni complementari (CC)

Edizione gennaio 2008

### Spese supplementari in seguito di danni della natura

8119

#### **Art. 1 Rischi e danni assicurati / Estensione della copertura**

Nell'ambito della somma assicurata concordata al primo rischio risultano coperte da assicurazione le spese supplementari necessarie per il trasporto della merce sostenute dal contraente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein per rifornire propri clienti rimasti isolati a causa di eventi naturali. Valgono come tali le spese aggiuntive che derivano dal fatto che le forniture ai clienti previste secondo i piani non possono essere effettuate con l'auto o la ferrovia a causa dell'impossibilità di utilizzare binari o strade e devono essere effettuate tramite un ponte aereo (con aereo o elicottero). Valgono come rischi assicurati gli eventi naturali menzionati nelle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) dell'assicurazione di base (cfr. art. 3.1, cpv. 1, punto 2 delle CGA). La copertura inizia dopo la mancata consegna di due forniture previste ovvero dopo due giorni di mancata consegna.

#### **Art. 2 Esclusioni**

Non rientrano nella copertura assicurativa le spese supplementari derivanti:

- Da terremoto;
- Da blocchi alla viabilità (binari o strade), senza che si sia verificato un evento naturale (p.es. slavine o pericolo di caduta di sassi);
- Per danni da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, scontri durante ovvero come conseguenza di dimostrazioni, tafferugli, tumulti o saccheggi) e dai relativi provvedimenti adottati, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento doloso o distruzione di vie di comunicazione;
- Da guasto al mezzo di trasporto;
- A seguito di violazione di disposizioni legali, ordinanze e istruzioni ufficiali sul trasporto di merci o il traffico.

#### **Art. 3 Calcolo dell'indennità**

Nell'ambito della somma assicurata, viene rimborsata la differenza tra le spese di trasporto normalmente emergenti e quelle del trasporto tramite aereo o elicottero a partire dalla base aerea allestita dalla compagnia aerea.

In caso di trasporti collettivi, la prestazione dell'Assicurazione dei mestieri è limitata alla quota delle merci trasportate per conto del contraente.

#### **Art. 4 Franchigia**

L'indennità viene ridotta per ogni evento in base alla franchigia concordata nell'assicurazione di base. Se nello stesso sinistro sono coinvolti più pericoli aggiuntivi ai sensi delle Condizioni complementari, la franchigia viene applicata una volta soltanto. Lo stesso vale se la franchigia viene dedotta totalmente o parzialmente dall'indennità derivante dall'assicurazione di base.

#### **Art. 5 Disposizioni generali**

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

## **Il vostro partner contrattuale**

---

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: [www.assicurazionedeimestieri.ch](http://www.assicurazionedeimestieri.ch)

ZB08\_8119\_02\_I